COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO – ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

XLVI.

SEDUTA DI MARTEDÌ 27 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE' COCCI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 491

Comunicazione del Presidente:

PRESIDENTE 491

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo. (*Approvato dal Senato*) (3029) 491

PRESIDENTE 491, 493, 500, 509

ROMEO 491, 493, 499

MARTINELLI, *Ministro del commercio estero* 492, 496, 499

TROMBETTA, *Relatore* 494, 509

Votazione segreta:

PRESIDENTE 509

La seduta comincia alle 9,30.

MERENDA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Alliata di Montereale, Battistini Giulio, Castagno, Graziosi e Lucifero.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione del disegno di legge all'ordine del giorno il deputato Larussa è sostituito dal deputato Truzzi.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione dei lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo (Approvato dal Senato) (3029).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge concernente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione dei lavori all'estero nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, la discussione generale non fu portata a termine per consentire alla Commissione Finanze e tesoro di esprimere il proprio parere, che è stato espresso in senso favorevole.

Possiamo, pertanto, proseguire nella discussione.

ROMEO. Dalla relazione svolta dal collega Trombetta e dalla relazione che accompagna il disegno di legge, viene rilevato che il provvedimento al nostro esame si propone di dotare gli esportatori italiani dei mezzi neces-

sari per fronteggiare la concorrenza sul mercato estero.

Nel contempo (titolo III) si mette in rilievo che il provvedimento tende a rendere efficace la partecipazione del nostro paese ai consorzi per il finanziamento dei paesi sottosviluppati attraverso un'adeguata legislazione.

Questa parte viene posta in evidenza come fattore nuovo della nostra politica delle esportazioni ed in effetti il titolo III del disegno di legge sottolinea il fatto dell'istituzione, presso il Medio credito, di un fondo per la concessione di crediti agli importatori fino a 10 anni.

Il provvedimento, quindi, così come è presentato e congegnato, assume per noi il carattere di una incentivazione alle esportazioni e rientra nel quadro generale della politica economica del Governo che è stata recentemente illustrata dal Ministro Pella.

Il provvedimento viene presentato come una specie di testo unico aggiornato delle norme preesistenti (leggi 22 dicembre 1953, n. 995, e 3 dicembre 1957, n. 1196) ma, a nostro avviso, pur presentato in questi termini, cioè come una specie di testo unico, il provvedimento risulta ancora inadeguato se teniamo presente che, anche di recente, il 27 febbraio 1961, con il n. 68 abbiamo approvato una legge che dava una specie di delega al Governo per la formazione di questo provvedimento. Quindi, né nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, né nella relazione del collega Trombetta, abbiamo trovato alcun riferimento alla legge del febbraio di quest'anno.

D'altra parte, il disegno di legge in esame non solo non è adeguato ma risulta anche non del tutto organico se si tiene presente che non definisce in modo chiaro gli aspetti relativi all'assicurazione dei rischi e quelli riguardanti i finanziamenti, anche se qua e là i vari titoli tentano di stabilire una certa distinzione.

Nel merito, per quanto riguarda i rischi non abbiamo difficoltà a riconoscere che occorrono alcune garanzie sui rischi alla esportazione; ma le garanzie, secondo noi, debbono riguardare i casi di forza maggiore (terremoto, inondazioni, ecc.) non possono essere estesi fino alla eliminazione quasi totale dei rischi economici che sono tipici dell'attività commerciale.

L'articolo 3, al settimo comma, garantisce anche l'aumento dei costi di produzione fino al 5 per cento a carico dell'esportatore; oltre il 5 per cento e fino al 10 per cento, garanzia a carico del sistema (ultimo comma dell'articolo 5). In questo modo i rischi vengono ridotti a zero. D'altra parte, se sono esatte le cifre date nella relazione del senatore Turani al Senato, risulta che l'Italia è l'unico paese che estende le garanzie sui rischi anche per quanto riguarda l'aumento del costo di produzione. Vi sono delle tabelle che ho letto attentamente; vi sono rischi che noi tuteliamo ma che nessun altro paese tutela (vedi aumento dei costi di produzione) e a noi sembra che questo sia di troppo perché la questione dei costi di produzione rientra in quelli che sono i rischi tipicamente economici e quindi commerciali, che dovrebbero essere a carico dell'esportatore.

È vero, d'altra parte, che la necessità di garantire i rischi scaturisce da una esigenza: che oggi la concorrenza internazionale si svolge senza esclusione di colpi e bisogna mettere i nostri esportatori su un piano di parità con quelli degli altri paesi; è però anche vero che in questo settore, che costituisce uno dei punti chiave dello sviluppo economico del nostro paese, occorre procedere con una certa ponderazione e con una visione generale degli scambi internazionali, specie per quanto riguarda l'altro aspetto, quello relativo ai paesi sottosviluppati.

Perciò noi avremmo voluto che questo disegno di legge fosse stato presentato in tempo utile per poter fare un esame più approfondito ed attento di quel che non possiamo fare nel corso di due sedute e con l'assillo della scadenza che ci è stata prospettata dal nostro Ministro.

Un altro aspetto che, secondo noi giustamente, è stato rilevato da altri colleghi, riguarda le garanzie che sono assicurate, *grosso modo*, alle grandi aziende esportatrici mentre le piccole e medie aziende e l'artigianato, sono esclusi.

È un rilievo che è stato fatto anche dall'onorevole Faralli e dall'onorevole Dosi.

Noi saremmo lieti se l'onorevole Ministro ci fornisse elementi concreti sull'argomento; saremmo lieti se il Ministro ci dicesse quale è l'incidenza nella esportazione, per queste piccole e medie aziende, nel volume globale delle esportazioni stesse.

È questo un tema molto scottante e lo stesso professor Giordano dell'Amore, al recente convegno di Milano, ha insistito molto su tale questione proponendo addirittura la composizione di consorzi.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Li ha proposti, molto prima, l'onorevole Mecocci.

ROMEO. Per quanto riguarda i paesi sottosviluppati, il disegno di legge si limita a dotare il nostro paese dei mezzi tecnici necessari per metterlo in condizione di stare alla pari nei consorzi internazionali – almeno questo dice la relazione – di quel famoso gruppo costituito nell'ambito della C.E.E. che ha tra i suoi compiti quello di cercare – cito dalla relazione – i mezzi atti ad agevolare la utilizzazione multilaterale delle risorse finanziarie messe a disposizione dei paesi in fase di sviluppo.

La relazione si limita a dire che – l'onorevole Trombetta ci deve scusare, noi l'abbiamo ascoltato ma in queste materie non bisogna soltanto ascoltare, molte volte bisogna avere il testo della relazione e ci siamo procurati i precedenti – l'azione che l'Italia intende svolgere verso i paesi sottosviluppati, avrà luogo attraverso l'esportazione di prodotti piuttosto che attraverso la cessione di risorse finanziarie; ma non esclude del tutto – la stessa relazione che accompagna il disegno di legge – che risorse finanziarie possano essere concesse in un secondo momento, quando la congiuntura potrà creare le condizioni che rendano opportuno il concorso dell'Italia anche sotto questo profilo.

Il Ministro, pur rilevando con prudenza questa esigenza di esportare i prodotti e di riservarsi per quanto concerne la concessione di mezzi finanziari, mette in rilievo che, se non agissimo in questa direzione, i paesi sottosviluppati si rivolgerebbero ad altri paesi e quindi è giusto che l'Italia sia in grado di affrontare questo problema che è di grande attualità, ma ci domandiamo – onorevole Martinelli non basta affermare queste cose – quale è la politica che l'Italia intende fare nei confronti dei paesi sottosviluppati; vorremmo sapere in che modo e con quale funzione l'Italia partecipa o intende partecipare al gruppo costituito nell'ambito della C.E.E.; vorremmo sapere, per esempio, quali impegni ha assunto l'onorevole Fanfani nel suo recente viaggio negli Stati Uniti d'America, ove, secondo quanto abbiamo potuto apprendere dalla stampa, questo problema dei paesi sottisviluppati e la necessità che l'Italia partecipi al loro finanziamento, sono stati trattati.

Perciò, non si tratta soltanto di dotare il nostro paese dei mezzi legislativi affinché si possa operare una certa politica. Noi vorremmo sapere quale è la politica che il nostro paese vuole perseguire nei confronti di questi paesi sottosviluppati. Guardiamo per esempio l'Africa, l'America latina e l'Asia, e stiamo attenti a quanto qui sta avvenendo. Non basta, riteniamo, approntare dei mezzi legislativi per fare una politica nei loro confronti: oggi bisogna tener presente che questi paesi chiedono, senza dubbio, di essere aiutati, ma sono altresì decisi a tutelare la loro indipendenza. Una nostra politica nei confronti di tali paesi non può quindi prescindere dalle aspirazioni di questi popoli, e non può, quindi, che imperniarsi sul principio dell'autodeterminazione, della collaborazione, rispettando le loro scelte politiche, economiche e sociali, anche quando tali scelte non coincidono con i criteri e la politica economica dei paesi finanziatori.

Riteniamo, quindi, che la definizione di una giusta politica nei confronti dei paesi sottosviluppati sia una esigenza indispensabile; anche perché, se è vero che oggi ci limitiamo alla esportazione dei prodotti, è altresì vero che vi è la prospettiva di concessione di risorse finanziarie, e dobbiamo stare attenti perché di zone sottosviluppate ne abbiamo anche nel nostro paese, con il nostro grosso problema del Mezzogiorno, per cui abbiamo bisogno di investire nel nostro paese affinché questo squilibrio fra Nord e Sud possa essere superato.

Ecco perché noi sottolineiamo che, nel suo complesso, il provvedimento presentato risulta inadeguato e non organico (poiché annulla i rischi dell'esportatore) e – perciò – non può ottenere il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Vorrei sottolineare che la sollecita approvazione anche da parte della Commissione Industria e commercio della Camera dei deputati del disegno di legge contenente disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai paesi in via di sviluppo, viene incontro all'attesa di tutti coloro che aspirano all'ulteriore necessario potenziamento delle esportazioni italiane.

È stato, infatti, compiuto un primo deciso passo per avvicinare le condizioni nelle quali operano i nostri esportatori a quelle degli altri paesi concorrenti.

Il provvedimento, oltre ad introdurre nuove forme di finanziamento, effettuate direttamente a favore dell'importatore straniero, riunisce tutta l'importante materia disciplinata da varie leggi in un nuovo organico testo, con notevoli perfezionamenti, modifiche ed integrazioni, estendendo in particolare l'assicurazione a tutte le forniture, anche di beni di consumo, senza il vincolo precedente della

« specialità », con vantaggio indubbio delle piccole e medie aziende.

È auspicabile che nel prossimo futuro il nostro sistema di assicurazione e di finanziamento dei crediti all'esportazione possa venire totalmente adeguato a quello già in atto in molti paesi della stessa area del M.E.C. È, infatti, sentita in modo particolare la necessità di giungere al più presto ad una copertura economica dei rischi commerciali comuni sulla base dell'esperienza compiuta in molti altri Stati, anche con il contributo dello Stato.

Do, ora, la parola all'onorevole Relatore Trombetta per la sua replica.

TROMBETTA, *Relatore*. Mi sembra che, effettivamente, la replica possa concretarsi esaminando i vari interventi succedutisi dall'inizio della discussione generale, per cui, riferendomi a quanto detto dall'onorevole Faralli (che soprattutto si è soffermato sulla portata e sugli effetti del provvedimento per quanto riguarda la piccola e media impresa di esportazione), possiamo anche convenire che questo non è un provvedimento che miri in modo esclusivo a facilitare il lavoro di esportazione delle medie e piccole industrie, ma dobbiamo altresì riconoscere che in questa sua nuova edizione il provvedimento apre loro nuove prospettive (anche all'artigianato); prospettive che prima non esistevano assolutamente in forza di quella clausola limitativa che era costituita dalla specialità delle operazioni. Non dobbiamo dimenticare, a questi effetti, che la piccola e media industria ha un'esportazione che, quasi per il cento per cento, non ha bisogno di lunghe dilazioni di pagamento, che forse, del resto, non sarebbero neanche producenti.

Bisogna che i piccoli e medi operatori sappiano che, presentandosi l'occasione di vendere, per esempio, una macchina per cucire le scarpe, non è esclusa la possibilità di venderla con pagamento a un anno e mezzo e ottenendo l'assicurazione. Questo rappresenta un grande successo.

Esulava però dal provvedimento legislativo lo scopo di perseguire una spinta a dilazionare i pagamenti, indiscriminatamente, di tutte le esportazioni, perché questo ci porterebbe a delle serie conseguenze, e d'altra parte la nostra impalcatura finanziaria e valutaria non ci consentirebbe di regalare il nostro fido, del quale abbiamo bisogno più di quanto non abbiamo la possibilità di dare.

Mi sembra invece da sottolineare l'importanza e la innovazione di questa legge, che offre un provvedimento sempre pronto alla piccola e media industria. Diceva giustamente l'onorevole collega Faralli che vi possono essere altre vie per venire incontro all'attività di queste aziende: andate alla ricerca di un potenziamento delle nostre rappresentanze diplomatiche e commerciali, diceva. Questo, però, esula dall'argomento portato oggi alla nostra attenzione. E diciamo questo, pur convinti che molto si può fare in quel campo e che molto si sta anche facendo, perché sono recentissimi gli stanziamenti particolari e tutti i provvedimenti rientranti nella politica svolta dal Ministero del commercio con l'estero in questo settore. Il quale, è inutile dirlo, rappresenta la spina dorsale, e proprio per questo non credo sia il caso di farlo uscire dai binari di termini di pagamento sui quali può correre. Dobbiamo perciò contentarci di poter offrire la possibilità di un ricorso tutte le volte che si presenta la necessità.

Vi sarà un Comitato: si capisce che questo Comitato dovrà interpretare la politica degli scambi del Governo, dovrà rendersi conto se il paese proposto merita la dilazione, se la esportazione merita di essere fatta in quella determinata forma, ecc.; non possiamo quindi neanche arrivare a una codificazione della questione, dovendoci accontentare di lasciare a chi gestisce la materia un ampio potere di giudizio sull'opportunità ed economicità delle operazioni.

Mi sembra ora opportuno raccogliere l'osservazione fatta dall'onorevole collega Dosi. Questa è una legge che non solo rafforza il lavoro già esistente, ma lo espande, dà la possibilità alle aziende di fare lavori nuovi con capitali nuovi. Ogni azienda ha un determinato equilibrio finanziario: ebbene: ora le si offre qualcosa di nuovo, le si offre la possibilità di lavorare al di fuori di quello che è un limite finanziario-economico di equilibrio aziendale. Quando, infatti, il credito è sicuro, il finanziamento giunge certamente, indipentemente dalle garanzie che possono essere offerte dall'azienda.

Rispondo ora all'onorevole Romeo. La sua opposizione si articola soprattutto su due pecche che egli crede individuare nel dispositivo legislativo: innanzitutto la sua organicità, in quanto riguarda una distinzione – che lei avrebbe voluto più netta – fra credito e finanziamento. Mi sembra invece che il dispositivo di legge sia piuttosto chiaro a questo riguardo, in quanto il credito di fornitura è trattato in un certo modo, con determinate severe cautele, più che in ogni altro paese (tant'è vero che noi abbiamo una franchigia del 15 per cento, rispetto al 5 per cento circa degli altri paesi); il finanziamento, invece, come

potrà constatarsi dal Titolo III della legge, arriva a un'assicurazione del 100 per cento del credito.

E questo si spiega perché, quando ella esula dalla fornitura e mette a fronte l'istituto, o banca centrale del paese che riceve (che sarà un paese sottosviluppato) e l'Istituto di medio credito, estromette la parte merceologica ed innesta l'assicurazione sulla parte creditizia e finanziaria venendo a fare un prestito a quel paese, che si concreterà in altrettante aperture di credito. L'operatore nazionale si presenterà ad utilizzarle con i documenti di imbarco della merce, incasserà e si metterà fuori dell'operazione. Incasserà anche titoli e obbligazioni da reinserire, poi, nel mercato nazionale.

Opportunamente come ripeto – e ne va dato vivamente atto al Ministro Martinelli perché il sistema avrebbe potuto irrigidire il mercato finanziario – si è detto che questi titoli possono essere ceduti non solo a quegli Istituti che li hanno emessi, il che avrebbe chiuso e fatta passare obbligatoriamente sotto le forche caudine di questi Istituti la fase di realizzo, ma possono essere ceduti sul mercato, a tutti, e non è escluso che possano essere ceduti ad Istituti esteri ove questi abbiano la possibilità di pagarli in macchinari o di fare delle triangolazioni.

La sua osservazione, quindi, lascia tranquilli sotto questo punto di vista, perché esiste questa distinzione che, ripeto, poggia su di una maggiore e più severa cautela per quanto riguarda l'assicurazione fatta in linea merceologia ed è, invece, doverosamente larga, quando si fa un prestito, perché il prestito è quello che è.

Un'altra osservazione è stata fatta in materia di rischi. Ella lamenta che il nostro dispositivo contenga in sé casi nuovi. Anche la precedente legge del 1955 conteneva la copertura di rischi per levitazione di costi all'interno. Inoltre, in una tabella che ho allegato alla mia relazione ho cercato di dimostrare come questo rischio sia coperto in tutte le legislazioni estere escluse quelle degli Stati Uniti d'America e d'Inghilterra dove esistono coperture particolari. In Inghilterra si copre la levitazione (cioè l'aumento) dei costi di trasporto e si copre il rischio di cambio come in Francia. Noi non siamo arrivati a questo, ed aggiungo che, se prima la franchigia (ora del 5 per cento), era del 3 per cento, il Governo è stato più severo e, se mai, l'appunto va fatto per questa severità. Infatti la legge precedente stabiliva che se i costi fossero aumentati fino al 3 per cento, questo aumento sarebbe stato a carico dell'esportatore (non scattando la garanzia statale se non dopo questo limite). D'altra parte, in Italia, non esiste la copertura del rischio di cambio, che potrebbe essere pleonastico per la nostra situazione valutaria regolata da un massimo ed un minimo. Mi pare, quindi, che questa osservazione possa essere effettivamente tranquillizzante.

Le faccio inoltre osservare che la garanzia dell'aumento dei costi scatta solo quando si sia fatta una fornitura a prezzo chiuso, non scatta quando la fornitura è fatta, come oggi avviene, con la clausola della revisione dei costi perché, in quel caso, è il compratore estero che paga l'aumento.

Arrivo ora anche a quelle succose e sintetiche osservazioni che ha fatto il Presidente, onorevole De' Cocci, che mi pare siano conclusive su questo punto. Si tratta delle osservazioni che riguardano un'altra funzione di questo provvedimento, quella di tonificazione della bilancia commerciale, tonificazione tanto più necessaria in quanto il rilancio produttivo economico nazionale ha bisogno di valuta per il servizio dell'importazione, sempre più gravoso anche in funzione del rilancio delle esportazioni, perché l'esportatore che si deve assicurare il costo e non vuole correre rischi di prezzo nelle materie prime, deve mantenere un sufficiente volano di materie prime e, quindi, comprarne prima di avere la fornitura.

Mi pare ci si possa associare alla raccomandazione fatta dal Presidente De' Cocci (che, se non vado errato, avevo fatta anche io) al Ministro del commercio estero, perché voglia considerare questo un primo passo – al quale non vogliamo togliere nessuno dei meriti che esso ha – in quella politica di incentivazione delle esportazioni che potrebbe trovare un conforto ed un appoggio decisivo, specialmente per quanto riguarda le sue espressioni di piccola e media azienda, se lo Stato potesse mettere in cantiere uno studio relativo al concorso nei rischi comuni a titolo commerciale. Questo dico a titolo di raccomandazione.

Sciogliendo la riserva da me fatta nella relazione generale, vorrei, infine, presentare un ordine del giorno di raccomandazione al Governo. Ne do lettura:

« La XII Commissione Industria della Camera dei deputati, in sede di discussione del disegno di legge n. 3029 relativo alle assicu-

razioni e finanziamenti dei crediti alle esportazioni,

raccomanda al Governo

che nella elaborazione del regolamento applicativo della presente legge si tenga conto:

1°) della opportunità che la certificazione della « difficoltà di trasferimento valutario » possa essere fatta sulla semplice base di accertamenti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi o da parte delle autorità diplomatiche italiane, quando il compratore estero insolvente sia lo Stato o un suo ente pubblico o anche un privato purché quest'ultimo abbia dimostrato di avere effettuato il puntuale pagamento in moneta interna presso una Banca del proprio paese e tale pagamento non sia stato e non possa essere trasferito;

2°) della opportunità che, specie per le operazioni a lungo termine, il pagamento dei premi possa essere rateizzato ».

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Desidero innanzitutto esprimere la mia sodisfazione per l'andamento della discussione e per la collaborazione che tutti coloro che sono intervenuti hanno dato ai fini di una valutazione sostanzialmente esatta del provvedimento e, dicendo questo, io già ammetto che talune delle considerazioni che sono qui state espresse, relativamente alla perfettibilità del provvedimento, hanno un loro fondamento.

La verità è che siamo in una materia nella quale l'esperienza accresce continuamente la visione di nuovi mezzi di intervento, e questo provvedimento, che il 19 dicembre dello scorso anno è stato presentato al Senato come la espressione di un atto di modernità tecnico-finanziaria, già oggi, nel mese di giugno, a sei mesi di distanza, potrebbe essere ritoccato con miglioramenti di un certo valore.

Vorrei dire che, in seguito, in una materia come questa, che è in continua evoluzione, si potrebbe, attraverso un altro provvedimento, migliorare quella che è la funzionalità e la sostanzialità dell'intervento della pubblica amministrazione nel campo dell'assicurazione e del finanziamento dei crediti alla esportazione.

Ringrazio quindi tutti, l'onorevole Trombetta e gli onorevoli Faralli, Dosi e Romeo che hanno qui trattato questa materia con molta competenza. Un ringraziamento particolare, però, rivolgo all'onorevole Relatore il quale, tra l'altro, può essere considerato, in quanto Presidente di una Commissione di studio nominata dal Ministro Del Bo per dare suggerimenti al Governo, il primo ispiratore di questo provvedimento.

La Commissione Trombetta non ha visto accolte nel disegno di legge tutte le sue richieste. Esse erano molto ampie ed andavano, forse nello sforzo di realizzare uno strumento estremamente agile, al di là di quella che è la nostra attuale possibilità di intervento, non soltanto nel campo del finanziamento, ma anche in quello dell'assicurazione dei crediti. La Commissione ha quindi avuto (in qualche momento) un certo senso di insodisfazione o di delusione, se posso usare un termine un po' crudo, di fronte a quella che è stata poi la parte del suo studio travasata nel disegno di legge. Un conto è, però, vedere le cose dal punto di vista dello studio ed un conto è vederlo dall'altro piano, quello della responsabilità pubblica.

Fatta questa doverosa e sincera premessa, entrerei nel merito delle critiche e dei suggerimenti che qui sono stati esposti, sorvolando su quelli che sono stati, con ricchezza di argomentazioni e direi anche con persuasività efficace, già oggetto di una replica da parte dell'onorevole Relatore.

Il primo tema è quello della non inclusione, in questo disegno di legge, della assicurazione per i rischi commerciali. È un tema, questo, che l'onorevole Trombetta ha trattato anche in sedi qualificate fuori del Parlamento. Io desidero dire, qui, apertamente, i motivi per i quali la pubblica Amministrazione non ritiene ancora di entrare come terza garanzia in questa materia della assicurazione dei rischi commerciali.

Non lo ritiene perché finora non ha avuto la dimostrazione che la parte più interessata, ossia l'operatore, abbia compiuto quello sforzo, dopo il quale potrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di una garanzia da parte dell'Ente pubblico. Il rischio commerciale risponde a valutazioni che possono sfuggire alla pubblica amministrazione; possono sfuggire perché rispondono a leggi e situazioni economiche, per valutare le quali la pubblica amministrazione non è attrezzata. Quando infatti l'onorevole Faralli diceva che « noi esportatori non riusciamo ad ottenere dagli uffici commerciali notizie atte a fornirci le condizioni di sicurezza degli operatori privati ai quali ci rivolgiamo nel tentativo di concludere un affare », egli affermava la verità; ma andava, però, al di là della critica quando pensava che la pubblica amministrazione potesse essere così attrezzata da conoscere per ogni ditta quella che è la situazione dei suoi impegni e dunque il grado di sicu-

rezza commerciale dell'operazione di vendita. Questo quesito dell'assicurazione contro i rischi commerciali, d'altra parte, ha già formato oggetto di discussione in questa stessa sede. È sorto per opera delle società di assicurazione qualche organismo il quale aveva per oggetto l'assicurazione del rischio commerciale per le vendite sul mercato interno. Vi è stato però un ostacolo, rappresentato dalla stessa insensibilità degli operatori, i quali non hanno dimostrato di considerare che la funzione assicurativa non può essere fondata esclusivamente su premi per affari visibilmente pericolosi, ma può avere una sua base finanziaria esclusivamente se dilatata su tutte le operazioni commerciali.

Gli operatori (torno con la mente alle mie prime esperienze professionali), già vent'anni fa, per gli affari cosiddetti « buoni », per i clienti sicuri, non chiedevano l'assicurazione, che riservavano, invece, per quelli non sicuri. Naturalmente, di una situazione di questo genere, doveva essere tenuto conto nella fissazione del premio, che andava al di là della convenienza economica. Bisogna riconoscere che sono ancora poche, nel 1961, le aziende che, anche sul piano interno, riconoscono che qualsiasi operazione di vendita debba essere gravata da un'aliquota media. Questo problema ha maggior valore considerato sul piano dell'assicurazione dei rischi commerciali dei crediti all'esportazione. Per i clienti « buoni », insomma, nessuno chiede di essere assicurato, mentre lo Stato dovrebbe farsi cieco garante (e dico « cieco » perché, lo ripeto, non ha gli strumenti idonei per valutare fra migliaia di operazioni quella che può essere la situazione economica dell'acquirente) per gli affari più rischiosi.

Torno perciò a dire quanto ebbi occasione di affermare al Senato. Si vuole che tutti i crediti all'esportazione siano oggetto di questa garanzia? Si vuole che il Comitato si renda organo di assicurazione dei rischi commerciali per tutte le esportazioni? Si faccia avanti l'iniziativa privata; faccia delle proposte. Sappia però che, poi, nessuno degli esportatori ha il diritto di dire: siccome guadagno poco, un'aliquota del 2 per cento mi rende non economicamente possibile l'operazione.

Concludo, dunque, ripetendo all'onorevole Trombetta quelle considerazioni che mi pare di avergli già esposto in via privata: se l'iniziativa degli operatori si sente di avanzare proposte di questo genere, saranno senz'altro esaminate. Deve però trattarsi di un sistema nel quale sia anche contemplato l'intervento, da parte dell'operatore, proporzionato quanto meno a quella che è la configurabile dimensione del rischio, lasciando allo Stato di garantire quelle che possono essere situazioni eccezionali.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno dell'onorevole Trombetta, lo accetto come raccomandazione rilevando la modifica apportata dallo stesso proponente per evitare di andare incontro ad un inconveniente facilmente rilevabile nella primitiva stesura.

Infatti non ritenevo possibile che la dichiarazione di insolvenza del debitore potesse essere surrogata da una unilaterale dichiarazione o delle autorità amministrative italiane o addirittura del creditore stesso. Questo per evitare che da questa situazione derivasse che gli Stati esteri, in caso di fastidi nel far fronte ai loro impegni, potessero tranquillamente pensare di fare a meno di dichiarare la loro insolvenza, tanto « c'è l'amministrazione pubblica italiana che pensa unilateralmente a sodisfare il creditore ». La formulazione definitiva dell'ordine del giorno mi sembra eviti l'inconveniente e, soprattutto, eviti di suggerire uno strumento a favore del debitore invece che di tutela del creditore non sodisfatto.

In questo senso, e nella sua sostanza, non ho nulla in contrario ad accettare come raccomandazione l'ordine del giorno stesso.

Vorrei ora esprimere alcune considerazioni in merito all'interessante e obiettivo intervento fatto dall'onorevole Romeo, anche se, concludendo, forse per una certa necessità di parte, dice che il disegno di legge, essendo inadeguato e inorganico, non può essere accolto.

Debbo innanzitutto dirle, onorevole Romeo, che la sua prima eccezione – quella di essere il disegno di legge favorevole soprattutto alle grandi aziende, anzi quasi esclusivamente a queste – è stata già sollevato nell'altro ramo del Parlamento, dall'onorevole senatore Pesenti, se non ricordo male. È esatto che, prima la legge del 1953 con le sue successive modifiche, poi questo provvedimento, servono in definitiva esclusivamente le grandi aziende? Ella ha già parato una mia obiezione dicendo che non desidera conoscere il nome delle piccole aziende che hanno ottenuto il collocamento dei loro crediti esportativi nelle provvidenze di questa legge, bensì le cifre. Ella sa che sono state assicurate oltre cinquanta ditte, per affari di esportazione inferiori ai dieci milioni di lire. Ma, se noi dovessimo guardare i nomi delle aziende assicurate, e accanto ad essi indicare le cifre dei crediti assicurati, troveremmo che l'incidenza delle

piccole e medie aziende e dell'artigianato è – sugli oltre 600 miliardi di lire di copertura assicurativa concessa in applicazione di questa legge – quasi irrilevante. Non saremmo, però, su un terreno di obiettività, se valutassimo esclusivamente le cifre: bisognerebbe, infatti, poter escludere che le esportazioni delle grandi aziende comprendano molti prodotti che vengono forniti da piccole e medie aziende. Le grandi industrie sono cioè le più grandi clienti delle piccole e medie industrie. Farò mie a tal proposito le parole di un senatore, di parte comunista, che l'anno scorso, in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, esclamò: « Io non mi interesso degli affari della " Fiat ", ma di tutto quel complesso di piccole e medie aziende che vi lavorano in stretto collegamento, in stretta collaborazione ».

Dicevo, dunque, che l'esame, così nudo, delle cifre artimetiche della grande esportazione, applicato alle grandi aziende, non sarebbe un esame obiettivo; bisogna tener conto di molti altri fattori. Noi possiamo esportare quello che chiedono i paesi importatori. Ora, dove è avviata l'esportazione che chiede di essere assistita da agevolazioni assicurative e creditizie? Prevalentemente verso i paesi in via di sviluppo.

È interessante anche una valutazione sul piano geografico della irradiazione di queste esportazioni. I paesi in via di sviluppo chiedono ben pochi beni di consumo; chiedono, in prevalenza, beni industriali, soprattutto impianti, grandi impianti; chiedono porti, acciaierie, raffinerie, impianti per la estrazione delle ricchezze che hanno nel sottosuolo. Nel campo dei grandi lavori ci chiedono strade, dighe, ecc. È molto difficile per l'artigianato e per la piccola industria, inserirsi direttamente in questi tipi di esportazione. Se vogliamo essere obiettivi, dobbiamo tener presente che si tratta di un tipo di attività per il quale la presenza diretta della piccola e media azienda, è, in molti casi, praticamente impossibile. Questi paesi chiedono non soltanto di avere dei beni che servano al loro sviluppo economico e che consentano ad essi di raggiungere quel grado di progresso che è proprio di tutti i paesi occidentali, di tutti i paesi a sviluppo industriale; ma chiedono anche che non sia ferita la loro libertà di scelta. Il disegno di legge in esame rappresenta uno strumento tecnico che porta il credito a medio termine da quattro a cinque anni; elimina o, quanto meno, riduce taluni impacci di carattere procedurale; prevede, al titolo III, la possibilità di arrivare ad un credito a lungo termine; che è di dieci anni ed in via eccezionale può andare anche oltre. Ci si chiede: quale politica farete con questo strumento? Onorevole collega Romeo, ella ha fatto un richiamo ad una esposizione, a quella del Ministro del bilancio. A me, quella esposizione, è parsa sufficientemente chiara.

Sarà forse, questa mia, una posizione precostituita che può anche fare *pendant* con un'altra posizione precostituita dell'altra parte. Noi vogliamo collaborare con quei Paesi ed intendiamo collaborare innanzitutto con aiuti di carattere economico mediante forniture di beni strumentali; ma dobbiamo sempre rispettare i tempi di utilizzo di un impianto se vogliamo veramente che colui con il quale contrattiamo una dilazione possa rispettare questa dilazione. Se volessimo, ai paesi che ci chiedono di costruire un porto o una ferrovia per valorizzare riserve di minerale di ferro – ho citato un paese anche se non l'ho espressamente menzionato – dire che debbono pagare tutto in cinque anni, evidentemente conteremo su un finanziamento troppo rapido. È evidente che ci deve essere una correlazione fra la redditività dell'operazione che facciamo e i tempi di rendimento, e la prima potenziale collaborazione è proprio questa di dire: « potete pagarci in dieci anni a partire dal momento nel quale gli impianti entreranno in funzione ».

Altro punto è la collaborazione tecnica. Tutte queste forniture di grandi impianti, di attrezzature, arrivano sempre ad un risultato: li ho chiamati non con una frase mia, ma con una frase che credo di aver trovato in una relazione del Presidente di questa Commissione, « punti di appoggio della nostra esportazione di domani ». Se vi è del macchinario italiano è evidente che i pezzi di ricambio occorrenti, almeno per parecchio tempo, saranno italiani, è evidente che occorrerà la presenza di tecnici e collaboratori italiani: questo in qualche paese, in Australia, per esempio, dove vi sono diverse e diverse decine di migliaia di italiani, introduce il gusto di prodotti di consumo italiani, che si stanno affermando anche nella popolazione locale. Noi offriamo sempre la collaborazione tecnica che è veramente lo strumento di completa funzionalità della penetrazione economica che non deve ridursi ad un fatto occasionale. La collaborazione tecnica – ripeto – è lo strumento che utilizziamo largamente nei riguardi di tutti i paesi proprio per poter continuare ad essere presenti in modo utile nell'interesse reciproco. L'onorevole collega Romeo ha chiesto di conoscere gli indirizzi di politica eco-

nomica connessi a talune particolari intese di collaborazione nel settore del commercio estero.

Quali sono le finalità di quel gruppo che è il D.A.G. e che opererà, mi auguro con efficacia, nella organizzazione che è successa al l'O.E.C.E. ? Non ha soltanto il fine di politicizzare, nel senso deteriore che il termine potrebbe avere, quelle che sono le forniture, a pagamenti differiti, ma ne ha anche un altro, quello di realizzare una politica di cooperazione economica che serva a procurare mercati nuovi a questi paesi nuovi affinché le loro economie siano poi in grado di svilupparsi.

Che cosa chiedono questi Paesi Impianti minerari per utilizzare ricchezze enormi del loro sottosuolo, dighe ed impianti per produrre energia e irrigare tante terre per ottenere alimenti e materie di base di carattere agricolo; ci chiedono ferrovie, porti e navi. Se dovessimo limitare tutto alla fornitura (e successivamente alla collaborazione affinché questi impianti arrivino a dare una produzione perfetta), ed il tutto fosse circoscritto al solo aspetto mercantile dell'operazione e non si contemplasse anche la possibilità di esportazione da parte di questo paese è evidente che non considereremmo completo il ciclo economico. Tale ciclo è sodisfatto solo quando vi è un risultato finale che ristora tutti gli elementi di costo e dunque scopo principale è proprio di organizzare, di tentare quanto meno di dare a quelle che saranno le fasi produttive di questi paesi, una organizzazione di mercato propria.

Certo che noi, a questi paesi, dobbiamo consentire, nel quadro del M.E.C. per quelli che sono gli Stati che si sono valsi del diritto di associazione provvisoria per un trentennio o nel quadro di organizzazione da studiare e realizzare, anche una politica di inserimento ordinario nei traffici del nostro paese. È questa una politica economica che è stata sempre svolta nei rapporti fra paesi produttori e paesi utilizzatori di materie prime e fornitori di beni finiti, e nel realizzare la quale probabilmente ci incontreremo anche con i paesi del C.O.M.E.C.O.N. che stanno esaminando gli stessi problemi e tentando di realizzare le stesse cose.

ROMEO. Hanno ragione.

MARTINELLI, *Ministro del commercio con l'estero*. Dicevo: i problemi sono singoli. Anche in sede di C.O.M.E.C.O.N. si sta tentando di realizzare la possibilità di attuazione di una politica di questo genere. Attraverso l'O.E.C.E., Organizzazione di cooperazione economica europea (quella delle Nazioni Unite, per essere chiari) si sta esaminando se sia possibile evitare che in questa gara di aiuti ai paesi in via di sviluppo l'utilizzo dei mezzi finanziari non avvenga nel modo più conveniente.

Credo dunque in questo campo di avere dato qualche chiarimento, che spero abbia sodisfatto. La sua domanda, onorevole Romeo, circa la politica del commercio estero aveva anche un altro bersaglio: dopo aver affermato che noi dobbiamo essere presenti nei mercati dei paesi in via di sviluppo ella ha però soggiunto che, in Italia, di zone in via di sviluppo ne abbiamo parecchie e che qualsiasi politica di impiego delle risorse italiane all'estero non deve interferire e rallentare la politica di sviluppo delle zone del nostro paese. Ella mi crederà se le dirò che questo problema è sempre presente, non soltanto nella responsabilità generale del Governo, ma anche nella responsabilità di quel settore dell'attività pubblica affidato al Ministero del commercio con l'estero.

È evidente che noi dobbiamo evitare che l'aiuto dato ai paesi esteri possa significare un rallentamento nello sviluppo di determinate zone del nostro paese. Anche a questo riguardo vorrei fossero tenute presenti due cose, che purtroppo raramente vengono ricordate. Innanzitutto, deve essere chiaro che la garanzia di posti duraturi di lavoro per noi sarà sempre più legata alla possibilità del nostro paese di svolgere la sua naturale funzione economica. Noi non abbiamo materie prime: dobbiamo importarle per poterle trasformare con la nostra industria manifatturiera, che impiega tanto manodopera: l'accresciuto incremento dell'attività produttiva sarà sempre collegato all'attività manifatturiera, e, quindi, all'esportazione. Ma dobbiamo esportare per pagare le importazioni. Ne consegue che ogni qualvolta noi ci adoperiamo per acquisire determinati mercati, ogni qualvolta miglioriamo qualitativamente e diversifichiamo la nostra produzione in modo che possa sempre più incontrare altri mercati, ogni qualvolta, dicevo, operiamo in questo senso, contribuiamo allo sviluppo economico del nostro paese.

Dipenderà poi da noi, all'interno, attraverso una determinata politica, far sì che questo accrescersi di attività non vada a collocarsi solo in alcune zone, bensì venga anche qui irradiato geograficamente.

Premesso questo, vorrei anche aggiungere che bisogna tener conto di un altro aspetto della nostra politica economica, collegato a

una certa norma che mi sembra di aver in questa sede ricordato in altra occasione, e che ha per fine di far sì che nulla di ciò che è necessario per attrezzare adeguatamente le zone interne di sviluppo venga rivolto all'estero. Questa norma è l'articolo 34, secondo il quale esiste un limite nell'applicazione delle provvidenze assicurative: limite fissato dalla legge di bilancio in centocinquanta miliardi di lire. Perciò, anche se noi dovessimo dilatare la operatività di questa legge ai rischi ordinari, anche se dovessimo includere altri tipi di esportazioni che non sono ora comprese, sussiste il limite ora citato, arrivati al quale non possiamo impegnarci di più.

Potrà venire il momento in cui il Parlamento potrà essere chiamato a decidere (è solo con legge, infatti, che si può variare quel limite) se centocinquanta miliardi di lire sono sufficienti o meno ai fini della presenza di quell'esportazione che noi ipotizziamo come indispensabile per il programma economico del nostro paese; però, fino a quando questo limite non sarà mutato, è necessario si sappia che esso è invalicabile.

Mi auguro con ciò di aver soddisfatto i temi maggiori della discussione. Concludo comunque dicendo che a me il provvedimento non sembra né inadeguato né inorganico. Non è perfetto, questo sì. Dobbiamo però andare avanti con una certa cautela, e sono convinto che questo disegno di legge, pur nelle sue inevitabili imperfezioni, costituisce uno strumento fra i più moderni che oggi un paese possa avere per l'attuazione della politica che ci sta a cuore. Mi auguro perciò che la Commissione voglia esprimere la sua approvazione al provvedimento, senza indrodurre modifiche, ché queste ci impedirebbero di pubblicare in tempo debito il disegno di legge stesso.

PRESIDENTE. Siamo grati al Ministro Martinelli per la ampiezza della sua replica e per la cortesia con la quale, punto per punto, ha chiarito i dubbi prospettati dai membri della Commissione.

Passiamo ora all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

TITOLO I.

ASSICURAZIONE DEI CREDITI RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E SERVIZI E ALL'ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO

ART. 1.

L'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449:

a) la garanzia dei crediti, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per l'esportazione di merci e servizi, relativamente ai rischi indicati nell'articolo 3, per l'esecuzione di lavori all'estero, compresi gli studi e le progettazioni e per la vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1°), 2°), 3°), 5°) e 6°) dell'articolo 3;

b) la garanzia sui prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero per la vendita, relativamente ai rischi indicati ai numeri 1°) e 2°) dell'articolo 3 e quella relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonché dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento, per i rischi indicati ai numeri 1°), 2°) e 4°) dell'articolo 3;

c) la garanzia, relativamente al rischio indicato al n. 7°) dell'articolo 3, nei casi in cui venga convenuta la clausola di « prezzo fisso » nel contratto di fornitura.

Sono considerate imprese nazionali, a fini dell'applicazione della presente legge, anche le imprese aventi sede all'estero qualora, quale che sia la loro forma giuridica, sia prevalente la partecipazione diretta od indiretta al capitale di persone fisiche o giuridiche italiane. In tal caso, la copertura assicurativa è limitata alla quota di partecipazione italiana.

La durata delle garanzie di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente non può superare i cinque anni dal momento della spedizione o della consegna delle merci o dell'espletamento dei servizi, i quattro anni dall'inizio dei lavori e i due anni dalla spedizione o dalla vendita dei prodotti costituiti in deposito all'estero. La durata della garanzia di cui alla lettera *c*) del comma precedente non può superare il periodo intercorrente tra la data d'inizio dell'espletamento e quella del completamento della fornitura.

Su proposta del Comitato di cui all'articolo 9, il Ministero del tesoro può consentire l'assunzione di garanzie statali per durate che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.

L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa ai rischi contemplati nella presente legge.

(*È approvato*).

ART. 2.

I premi di assicurazione e riassicurazione sono determinatiin ragione d'anno e nei limiti minimi e massimi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio, con il Ministro dell'industria e del commercio e con il Ministro del commercio con l'estero.

L'Istituto nazionale per il commercio estero provvede, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, all'istruttoria delle domande di assicurazione e di riassicurazione ed al servizio di segreteria del Comitato di cui all'articolo 9.

(*È approvato*).

ART. 3.

Le assicurazioni e riassicurazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere a norma dell'articolo 1 sono quelle relative ai rischi cui è esposto l'operatore italiano in dipendenza di:

1°) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare;

2°) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone;

3°) moratoria generale disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento;

4°) sospensione o revoca di commessa, in dipendenza degli eventi di cui ai numeri 1°), 2°) e 3°), o di disposizioni di carattere generale emanate dal Governo dello Stato cui la commessa è destinata o divieto di espletarla per susseguenti disposizioni di carattere generale da parte del Governo italiano;

5°) difficoltà di trasferimenti valutari che comportino un eccezionale ritardo nell'incasso in lire, da parte dell'esportatore italiano, delle somme che l'importatore estero abbia pagato in conformità delle pattuizioni contrattuali;

6°) mancato pagamento, per qualsiasi ragione esso si verifichi, quando acquirente sia uno Stato estero o un ente pubblico estero, ovvero quando acquirente sia un privato, ma il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire;

7°) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'espletamento delle forniture, nei limiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 5.

La copertura del rischio di cui al n. 4° del primo comma può essere concessa, anche indipendentemente da dilazioni di pagamento, con decorrenza dal momento in cui l'esportatore abbia dato inizio ai lavori di approntamento della fornitura.

L'indennizzo da liquidarsi in caso di sinistro per sospensione o revoca di commessa è limitato ai crediti maturati in relazione allo stato di avanzamento della fornitura, tenendo conto del complesso delle opere o delle merci che restano in possesso dell'esportatore, delle eventuali anticipazioni riscosse ed escludendo in ogni caso il lucro cessante.

(*È approvato*).

ART. 4.

La garanzia di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 è concessa nella stessa valuta nella quale è espresso il credito.

La garanzia di cui alle lettere *b* e *c*) dell'articolo 1 è concessa in lire italiane.

I premi e gli indennizzi sono liquidati e pagati in lire italiane al cambio del giorno della liquidazione.

(*È approvato*).

ART. 5.

La quota di garanzia relativa all'esportazione di merci e servizi assunta in assicurazione ed in riassicurazione, ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, dallo Stato e dalle imprese di assicurazione autorizzate non può superare l'85 per cento del valore dei crediti concessi dall'impresa esportatrice, lasciando quindi, in ogni caso, a carico dell'esportatore, per ogni rischio e per ogni singola rata del credito assicurato, una quota almeno pari al 15 per cento.

La quota di garanzia relativa ai depositi all'estero di prodotti nazionali destinati alla vendita non può superare il 65 per cento del loro valore.

La quota di garanzia relativa all'esecuzione da parte di imprese nazionali di lavori all'estero, in ordine agli oneri derivanti dallo studio e dalla progettazione, dalle attrezzature e dai macchinari per l'allestimento dei cantieri, nonché dai lavori previsti fino al primo stato di avanzamento non può superare il 30 per cento dell'ammontare del contratto; lo stesso limite vale per la quota dei crediti connessi con l'esecuzione di lavori all'estero.

Ove si tratti di contratti stipulati con uno Stato o con un ente pubblico estero per la sola esecuzione di studi o di progettazioni, le quote assicurabili per le garanzie di cui al

precedente comma non possono superare il 65 per cento dell'ammontare del contratto.

Per la garanzia relativa alla clausola del « prezzo fisso » le variazioni di costi contenute nei limiti del 5 per cento devono essere lasciate a carico dell'esportatore. Variazioni maggiori rientrano nella garanzia concessa, fino ad un massimo del 10 per cento.

(*È approvato*).

ART. 6.

Il sinistro è costituito dal mancato o ritardato incasso del credito, dalla sospensione o revoca della commessa o dal maggior onere per l'aumento dei costi, derivanti dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3, dopo trascorsi i termini e verificatesi le condizioni di cui ai commi successivi.

Il sinistro è, altresì, costituito dalla distruzione o danneggiamento delle merci nazionali costituite in deposito all'estero, nonché dalla distruzione o danneggiamento di attrezzature, macchinari di cantieri allestiti all'estero ovvero dalla distruzione o danneggiamento di opere eseguite all'estero sempre quando i fatti stessi derivino dal verificarsi degli eventi previsti dall'articolo 3 dopo che siano decorsi sei mesi dall'accertato danneggiamento o distruzione e siano avverate le condizioni di cui ai commi successivi.

Nei casi di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla scadenza del credito stesso.

Nei casi di cui al n. 4) dell'articolo 3 si ha sinistro decorsi sei mesi dalla data di sospensione o revoca della commessa.

Nei casi di cui al n. 5) dell'articolo 3 il ritardo nel trasferimento costituisce sinistro quando superi i sei mesi dalla data del pagamento da parte del committente.

Nei casi di cui al n. 6) dell'articolo 3 il ritardo dell'incasso del credito costituisce sinistro decorsi sei mesi dalla data di scadenza del credito stesso.

Nei casi di cui al n. 7) dell'articolo 3 le variazioni dei costi costituiscono sinistro ad espletamento e spedizione o consegna avvenuta della fornitura.

(*È approvato*).

ART. 7.

I sinistri di cui al precedente articolo sono liquidati con il procedimento, le modalità e i limiti stabiliti dalla presente legge, dalle norme di esecuzione della stessa e dalle condizioni di polizza.

Dalla data del pagamento del relativo indennizzo, l'Istituto nazionale delle assicurazioni è surrogato nei diritti dell'assicurato, inerenti alle rate di credito per le quali è stato concesso l'indennizzo. Per ogni singola rata, gli importi comunque corrisposti dal debitore estero dopo tale data e le somme recuperate o trasferite saranno attribuiti con precedenza, e in proporzione delle quote di rischio da ciascuno assunte, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed alle altre imprese di assicurazione autorizzate che fossero intervenute nell'operazione.

(*È approvato*).

ART. 8.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero apposite convenzioni disciplinanti i reciproci rapporti.

I premi riscossi sono tenuti in un conto speciale presso la Tesoreria dello Stato, a nome dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. A tale conto saranno fatti affluire anche i premi riscossi o da riscuotere per effetto della legge 22 dicembre 1953, n. 955, modificata dalla legge 3 dicembre 1957, n. 1198.

(*È approvato*).

ART. 9.

Alla gestione tenuta per conto dello Stato, a norma dell'articolo 1, dall'Istituto nazionale delle assicurazioni sovraintende un Comitato così composto:

un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

un rappresentante del Ministero del bilancio;

un rappresentante del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro – Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero della industria e del commercio – Direzione generale della produzione industriale;

un rappresentante del Ministero della industria e del commercio – Ispettorato delle assicurazioni private;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero – Direzione generale accordi commerciali;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero – Direzione generale valute;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero – Direzione generale sviluppo scambi;

un rappresentante del Ministero della agricoltura e delle foreste;

un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Ufficio italiano dei cambi;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria e agricoltura;

un rappresentante delle imprese private di assicurazione;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Possono essere nominati sostituti per i componenti del Comitato e chiamati a partecipare ai lavori dello stesso, con funzioni consultive, persone esperte nelle singole materie in discussione.

Il Comitato è nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria e del commercio.

Con le stesse norme sono nominati il Presidente e il Vice Presidente del Comitato.

Il Comitato ha il compito di provvedere a quanto risulti utile al buon andamento della gestione ed in particolare:

a) alla determinazione delle condizioni di assicurazione;

b) all'accettazione dei rischi di cui all'articolo 3;

c) all'accertamento che l'evento assicurato ai sensi del precedente articolo 3 si è effettivamente verificato.

Le adunanze del Comitato sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica del Comitato stesso, siano effettivi o sostituti, purché di tale maggioranza facciano parte il Presidente o il Vice Presidente, un rappresentante del Ministero degli affari esteri, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio e un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero o i rispettivi sostituti.

Il Comitato può esaminare i requisiti di ammissibilità all'assicurazione di operazioni per le quali il relativo contratto di fornitura non sia stato ancora stipulato. Le conseguenti determinazioni, anche se comunicate all'impresa esportatrice, non vincolano il Comitato alla successiva accettazione dei rischi.

Il Comitato può affidare a sottocomitati costituiti nel proprio seno l'esame dei requisiti di cui al comma precedente e di particolari questioni inerenti alla gestione, l'accertamento della conformità alle sue deliberazioni delle polizze emesse dall'ente gestore, ed ogni altro compito che risulti utile al buon andamento della gestione.

Le deliberazioni del Comitato, divenute esecutive ai termini dell'articolo 11, sono definitive.

(*È approvato*).

ART. 10.

La concessione della garanzia statale può essere subordinata dal Comitato alla copertura dei rischi ordinari di credito.

(*È approvato*).

ART. 11.

Le deliberazioni del Comitato sono trasmesse in copia al Ministero del tesoro e diventano esecutive trascorsi dodici giorni dalla delibera, ove non sia pervenuta alcuna comunicazione dal detto Ministero.

(*È approvato*).

ART. 12.

I diritti derivanti dall'assicurazione possono essere ceduti o vincolati a favore di terzi.

La cessione o il vincolo divengono operanti nei confronti dell'assicuratore soltanto se siano comunicati allo stesso.

(*È approvato*).

TITOLO II.

FINANZIAMENTO DEI CREDITI A MEDIO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E SERVIZI E ALLA ESECUZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO

ART. 13.

L'istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito) di cui all'articolo 17 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzato a compiere le seguenti operazioni, in aggiunta a quelle contemplate dalla legge istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni, con gli istituti e le aziende di cre-

dito di cui all'articolo 19 della citata legge:

a) riscontare effetti relativi a crediti a medio termine nascenti da esportazioni di merci e servizi, dall'esecuzione di lavori all'estero e da studi e progettazioni;

b) concedere anticipazioni agli istituti e alle aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, contro costituzione in pegno, ai sensi dell'articolo 23 della legge cambiaria, degli effetti di cui alla precedente lettera *a*).

Relativamente alle operazioni predette non vigono per il Mediocredito le limitazioni di cui al primo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni; gli istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della stessa legge sono autorizzati ad effettuare qualsiasi operazione finanziaria, anche sotto forma di sconto, sugli effetti concernenti le esportazioni suddette, anche se non prevista dalle rispettive norme legislative e statutarie, fermi restando i limiti di somma stabiliti dalle norme stesse per i crediti che detti istituti ed aziende di credito possono concedere ad ogni singola impresa, nonché le caratteristiche dimensionali delle imprese con le quali gli istituti di cui alla legge 22 giugno 1950, n. 445, possono, a norma della legge stessa, operare.

(*È approvato*).

ART. 14.

Le operazioni di cui all'articolo 13 possono essere compiute soltanto in corrispondenza di uguale dilazione di pagamento accordata dagli esportatori nazionali agli importatori esteri e non possono aver durata superiore ai cinque anni, salvo che i crediti non siano assicurati per una durata superiore da una garanzia assunta per conto dello Stato italiano.

La durata delle dilazioni di pagamento concesse dagli esportatori nazionali agli importatori esteri si calcola con le stesse modalità fissate al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge per la durata delle garanzie.

(*È approvato*).

ART. 15.

I risconti e le anticipazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 13 non potranno eccedere il 75 per cento di ciascun finanziamento effettuato dagli istituti e dalle aziende di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Essi sono effettuati in lire; per il calcolo da compiersi nel caso di effetti espressi in valuta estera si applicano i tassi di cambio indicati dall'Ufficio italiano dei cambi, valevoli il primo giorno della settimana in cui si effettua l'operazione. Alla scadenza degli effetti o anche prima in caso di anticipato ritiro totale o parziale degli stessi, l'importo in lire dovuto al Mediocredito è calcolato agli stessi tassi di cambio applicati per l'operazione di risconto o anticipazione.

Si applicano a favore del Mediocredito, per le operazioni di cui alla presente legge, le disposizioni di cui al comma secondo dell'articolo 18 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ed a favore degli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge stessa le disposizioni di cui al terzo comma del citato articolo 18.

(*È approvato*).

ART. 16.

Il Mediocredito provvederà ai finanziamenti previsti dagli articoli 13 e 24 della presente legge a valere sui mezzi finanziari a sua disposizione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, numero 949, all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, all'articolo 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1087 e all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196.

(*È approvato*).

ART. 17.

Nelle more dell'incasso dei mezzi finanziari indicati nell'articolo precedente e nei limiti delle somme ancora da riscuotere, il Mediocredito può contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso può cedere gli effetti ricevuti dal risconto, munendoli della sua girata, ovvero può costituirli in pegno.

Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196, e, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 18.

Allo scopo di contribuire a coprire la differenza fra il tasso delle operazioni attive effettuate a norma dell'articolo 13 dal Mediocredito e il costo dei mezzi ottenuti con le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 17, il Tesoro dello Stato corrisponderà al Mediocredito, con decorrenza dal 1° luglio 1962, un contributo pari all'1,50 per cento delle operazioni di cui all'articolo 13, calcolato annualmente sull'importo residuale di esse nella media dei dodici mesi precedenti, secondo i dati comunicati dal Mediocredito.

(*È approvato*).

ART. 19.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a rimborsare all'Ufficio italiano dei cambi lo importo di 85 miliardi di lire del credito per capitali e interessi dell'Ufficio medesimo quale controvalore delle lire sterline mutuate ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 aprile 1950, n. 258, mediante consegna di Buoni del tesoro novennali con scadenza 1962, di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2356, da emettere oltre il limite di cui all'articolo 6 di detta legge.

(*È approvato*).

TITOLO III.

ASSICURAZIONE E FINANZIAMENTO DEI CREDITI A LUNGO TERMINE RELATIVI ALL'ESPORTAZIONE DI MERCI E SERVIZI E ALL'ESPORTAZIONE DI LAVORI ALL'ESTERO, NONCHÈ ALLA ASSISTENZA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

ART. 20.

Le imprese italiane possono essere autorizzate dal Ministero del commercio con lo estero, e nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo di concerto con il Ministero del tesoro, a ricevere in pagamento di esportazioni di merci e servizi, nonché di lavori eseguiti all'estero:

a) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera emessi dallo Stato importatore o da enti o imprese pubblici del Paese importatore oppure da privati del Paese stesso purché coperti da garanzia statale o di altro ente pubblico autorizzato a garantirne il pagamento o da altra idonea garanzia; i titoli stessi possono essere ceduti ad istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, che si impegnino ad assumerli a fermo o a concedere finanziamenti sugli stessi; possono altresì essere ceduti a terzi, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero e, quando la cessione sia fatta alle aziende di cerdito ordinarie, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;

b) titoli in lire italiane od in valuta estera emessi dagli istituti od aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, rappresentativi della proprietà di speciali gruppi di valori o titoli pubblici o privati emessi dallo Stato importatore o da enti od imprese pubblici o privati del Paese importatore con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera *a*) in relazione alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero sopraindicate, od ai finanziamenti di cui alla successiva lettera *c*);

c) titoli obbligazionari in lire italiane o in valuta estera di speciali serie, emessi, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2410 del Codice civile, dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a fronte di finanziamenti dagli stessi concessi allo Stato importatore o ad enti od imprese pubblici o privati del Paese stesso, con garanzie analoghe a quelle disposte alla lettera *a*), all'esclusivo scopo di permettere l'acquisto presso ditte italiane, da parte di detti enti od imprese o di aziende dello stesso Paese, delle menzionate forniture di beni, servizi e lavori.

La durata dei titoli di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) non potrà superare i dieci anni: tale limite potrà tuttavia essere superato qualora il Ministero del commercio con l'estero, di concerto con il Ministero del tesoro, sentito il Ministero degli affari esteri, riconosca espressamente che l'operazione autorizzata riveste, direttamente o indirettamente, particolare interesse.

Vigono anche per le operazioni di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 13.

(*È approvato*).

ART. 21.

Con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro degli affari esteri, gli istituti e le aziende di credito di cui al-

l'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, numero 949, possono essere autorizzati ad operare, da soli od in consorzio tra loro o con enti o banche esteri, nelle forme previste dalle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 20, anche per la concessione a Stati o banche centrali esteri di crediti finanziari destinati al risanamento economico di detti Stati o di loro aree depresse.

I titoli o valori come sopra emessi od acquistati godono piena equiparazione, agli effetti della presente legge, con quelli di cui al precedente articolo 20.

(*È approvato*).

ART. 22.

Gli Istituti e le aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono effettuare il collocamento dei titoli di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 20 ed all'articolo 21, con la osservanza delle modalità e condizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

ART. 23.

L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato, con le modalità ed alle condizioni stabilite dal Titolo I della presente legge, in assicurazione o riassicurazione da imprese autorizzate all'assicurazione dei crediti all'esportazione a norma del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, la garanzia dei rischi contemplati nell'articolo 3, relativamente:

1°) ai titoli di cui alla lettera *a*) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti dei loro portatori;

2°) ai valori o titoli esteri di cui alla lettera *b*) dell'articolo 20 della presente legge, nei confronti degli istituti o aziende di credito emittenti i corrispondenti titoli rappresentativi;

3°) ai finanziamenti di cui alla lettera *c*) del ricordato articolo 20, nei confronti degli istituti o aziende di credito che abbiano effettuato il finanziamento;

nonché agli equivalenti titoli, valori e finanziamenti contemplati nell'articolo 21.

Per le garanzie di cui al presente articolo non vige il limite di cui al terzo comma del precedente articolo 1. Per le garanzie di cui al precedente punto 3°) e per quelle relative ai finanziamenti contemplati nell'articolo 21, la quota di garanzia prevista al primo comma dell'articolo 5 può essere elevata sino al 100 per cento del valore dei crediti concessi.

Ai fini della concessione della garanzia di cui al n. 6°) dell'articolo 3, il mancato pagamento va riferito allo Stato o all'ente pubblico estero emittente dei titoli o valori di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 20 o debitore dei finanziamenti di cui alla lettera *c*) del medesimo articolo 20, ovvero all'ente o all'impresa privati del Paese estero, emittente dei titoli o valori o debitore dei finanziamenti purché, in quest'ultimo caso, il pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero autorizzato a garantire.

(*È approvato*).

ART. 24.

Il Mediocredito è autorizzato, oltre a quanto previsto nell'articolo 13, ad assumere da solo o in consorzio, dagli istituti ed aziende di credito avanti previsti, i titoli di cui agli articoli 20 e 21 della presente legge ed a concedere ai ripetuti istituti ed aziende di credito anticipazioni e riporti sui titoli stessi.

Nel caso di titoli obbligazionari previsti dalla lettera *c*) del precedente articolo 20, il Mediocredito, per effetto delle operazioni di cui al comma precedente e per la quota afferente a dette operazioni, ha speciale prelazione sui rimborsi dei finanziamenti esteri a fronte dei quali sono state emesse le obbligazioni.

Nel caso di concessione da parte del Mediocredito di anticipazioni o riporti su titoli espressi in valuta, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo 15.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

ISTITUZIONE PRESSO IL MEDIOCREDITO DI UN FONDO AUTONOMO

ART. 25.

È istituito presso il Mediocredito un Fondo autonomo per operazioni di finanziamento connesse con il pagamento degli indennizzi derivanti dall'applicazione delle disposizioni dei titoli I e III della presente legge.

La dotazione del Fondo è costituita dal conferimento di lire 35 miliardi effettuato dallo Stato in ragione di lire 4.400 milioni per l'esercizio 1960-61, di lire 5.600 milioni

per l'esercizio 1961-62 e per gli esercizi dal 1962-63 al 1966-67 a seconda delle disponibilità del bilancio.

(*È approvato*).

ART. 26.

A valere sulle disponibilità del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni alla gestione assicurativa statale di cui all'articolo 1 della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei titoli I e III della stessa legge e da recuperare ai sensi dell'articolo 7.

(*È approvato*).

ART. 27.

Per le operazioni di cui ai precedenti articoli 25 e 26 il Fondo si avvale, oltre che della dotazione di lire 35 miliardi:

a) delle somme rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi del precedente articolo 26;

b) delle eccedenze attive provenienti dalla gestione assicurativa di cui ai titoli I e III della presente legge, e da accertarsi annualmente dal Comitato previsto dall'articolo 9 della legge stessa;

c) delle anticipazioni che il Mediocredito è autorizzato ad effettuare al Fondo in base alla presente legge:

d) del ricavato dei prestiti obbligazionari che il Mediocredito è autorizzato ad emettere a norma del successivo articolo 28.

(*È approvato*).

ART. 28.

Quando occorra integrare le disponibilità finanziarie del Fondo, e siano ritenute insufficienti quelle di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo 27, il Mediocredito può essere autorizzato con provvedimento del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ad emettere obbligazioni, ai sensi della lettera *d*) dello stesso articolo 27.

Gli oneri per l'emissione dei prestiti obbligazionari previsti dalla presente legge ed i relativi ammortamenti saranno a carico del Fondo.

(*È approvato*).

ART. 29.

Le obbligazioni di cui al precedente articolo 28 sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e sono soggette al pagamento delle imposte dirette nonché al bollo di lire 10 per ogni titolo, con esenzione da qualsiasi altra tassa, imposta o tributo a favore dell'Erario e degli Enti locali.

(*È approvato*).

ART. 30.

Alla gestione del Fondo autonomo di cui all'articolo 25 sovraintende lo stesso Comitato di cui al precedente articolo 9, la cui composizione è ridotta come appresso, con la partecipazione di un rappresentante del Mediocredito:

il presidente o il vice presidente del Comitato;

un rappresentante del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato;

un rappresentante del Ministero del tesoro – Direzione generale del tesoro;

un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero – Direzione generale valute;

un rappresentante della Corte dei conti;

un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

(*È approvato*).

ART. 31.

Gli utili delle operazioni previste dal presente titolo sono attribuiti al Fondo e le eventuali perdite faranno carico al Fondo stesso. Le risultanze finali saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 32.

A tutti gli atti ed operazioni effettuati dal Mediocredito, in veste di gestore del Fondo, sono estese le agevolazioni fiscali di cui agli articolo 39 e 41 della presente legge.

(*È approvato*).

ART. 33.

Per disciplinare i rapporti nascenti dalle operazioni che il Mediocredito compie in relazione all'attività del Fondo, potranno essere stipulate, su proposta del Comitato di cui all'articolo 30, apposite convenzioni tra il Fondo e lo stesso Mediocredito, da sot-

toporre all'approvazione del Ministro del tesoro.

Il rendiconto della gestione sarà approvato dal Ministro del tesoro.

(*È approvato*).

TITOLO V.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 34.

Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e III della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

(*È approvato*).

ART. 35.

In caso di liquidazione della gestione di cui all'articolo 1 della presente legge, gli utili o le perdite saranno di spettanza del Tesoro dello Stato.

(*È approvato*).

ART. 36.

Il fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, è aumentato di lire 1 miliardo.

(*È approvato*).

ART. 37.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte per lire 500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 612 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-1960; per lire 4.500 milioni a carico del fondo iscritto al capitolo 585 dello stesso stato di previsione per l'esercizio 1960-61, e per lire 400 milioni con le entrate derivanti dal versamento allo stato di previsione dell'entrata di una somma di pari ammontare da prelevarsi dal conto corrente infruttifero di tesoreria concernente le riassicurazioni statali dei rischi marittimi ordinari e mine di cui alla legge 23 febbraio 1952, n. 102.

(*È approvato*).

ART. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

ART. 39.

I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni stabilita dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281; e disposizioni successive.

Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 1 sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'articolo 5, e sempreché l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 9.

Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonché dalla formalità della registrazione tutti i contratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

(*È approvato*).

ART. 40.

Le norme per l'esecuzione della presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria e del commercio.

(*È approvato*).

ART. 41.

Sono estese al Mediocredito ed agli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, per le operazioni effettuate in dipendenza di quanto disposto dalla presente legge, nonché a tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità relativi alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione ed agli effetti cambiari, previsti dal precedente articolo 13, all'ordine degli istituti ed aziende di credito di cui sopra o dell'esportatore italiano, anche se emessi dall'importatore estero, le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

I titoli e valori di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 20 ed equivalenti dell'articolo 21 ed i relativi interessi sono esenti dalla imposta di bollo e di ricchezza mobile in relazione all'abbonamento di cui al terzo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445.

(*È approvato*).

ART. 42.

Con le modalità ed alle condizioni da stabilire con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il Ministro degli affari esteri, l'Istituto nazionale delle assicurazioni può essere autorizzato a concludere, per conto dello Stato, accordi di riassicurazione o di coassicurazione con istituti esteri operanti nel settore dell'assicurazione dei crediti alla esportazione.

(*È approvato*).

ART. 43.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri del tesoro e del commercio con l'estero e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere disposta la sospensione delle facoltà concesse dalla presente legge al Mediocredito di effettuare le operazioni di cui agli articoli 13 e 24, quando le analoghe facilitazioni alle esportazioni concesse da altri Stati fossero sospese o revocate.

(*È approvato*).

ART. 44.

Le garanzie concesse con deliberazione del Comitato di cui all'articolo 9 della legge 22 dicembre 1953, n. 955, e successive modifiche ed integrazioni, divenute esecutive ai sensi dell'articolo 11 della stessa legge, restano regolate dalla legge medesima.

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

TROMBETTA, *Relatore*. Non insisto per la votazione dell'ordine del giorno da me presentato, e di cui è stata già data lettura, dato che il Governo ha dichiarato di accettarlo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo » (*Approvato dal Senato*) (3029):

Presenti e votanti	34
Maggioranza	18
Voti favorevoli	22
Voti contrari	12

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Alberganti, Alessandrini, Amadeo Aldo, Anderlini, Baldi Carlo, Ballardini, Bertoldi, Castellucci, Ceravolo Domenico, Colleoni, Colombo Vittorino, Dal Falco, De Cocci, De Martino Carmine, De Meo, Diaz Laura, Failla, Granati, Gullotti, Invernizi, Lama, Lombardi Ruggero, Longo, Merenda, Natoli, Origlia, Romeo, Titomanlio Vittoria, Togni Giulio Bruno, Tognoni, Trombetta, Truzzi e Vacchetta.

Sono in congedo:

Alliata di Montereale, Battistini Giulio, Castagno, Graziosi e Lucifero.

La seduta termina alle 11,20.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI